

(N. 420)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

di concerto col Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

(DE VITO)

col Ministro per il coordinamento della protezione civile

(SCOTTI)

col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LONGO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1983

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 745,
recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure
per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive
modificazioni

ONOREVOLI SENATORI. — Alla chiusura del 1983 e pur dopo tre anni dal sisma che ha profondamente lacerato il tessuto sociale ed economico di circa settecento comuni delle Regioni meridionali, l'opera di ricostruzione, pur avviata con impegno, è ben lungi dall'essere compiuta.

Molti termini previsti dalle leggi che si sono sin qui succedute sono di imminente scadenza e l'opera di rifondazione dei comuni più provati rischia di essere smentita dalla realtà se non si pone mano ad un avvio concreto e risolutivo degli interventi di ricostruzione in occasione delle favorevoli condizioni climatiche, a partire dalla prossima primavera.

In tale quadro si pone l'indilazionabile necessità di prorogare i termini prossimi alla scadenza, a cominciare da quello relativo alla durata dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, della quale è prevista la prosecuzione per la durata di sei mesi, limitatamente, peraltro, al completamento delle iniziative avviate (articolo 1, primo comma).

Nello stesso articolo 1 è pure contenuta la proroga fino al 30 giugno 1984 di talune disposizioni integrative della legge n. 219 del 1981, contenute nel decreto-legge n. 57 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 187 dello stesso anno.

Si tratta, in particolare, della proroga dell'articolo 5 di detto decreto-legge, relativo al collocamento in aspettativa degli amministratori degli enti locali interessati al processo di attuazione delle norme per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti e alla corresponsione di particolari indennità per i funzionari degli stessi enti locali.

È prorogata, altresì, la disposizione contenuta nell'articolo 9, secondo comma, di detto decreto-legge, che concerne l'attuazione coordinata da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri all'uso designati per gli interventi ex articoli 21 e 32 della legge n. 219, relativi al settore industriale.

È prorogato, altresì, il termine dell'articolo 13 dello stesso decreto-legge concernente l'utilizzazione da parte dei comuni di personale straordinario assunto a seguito del

sisma e tuttora necessario per l'espletamento dei compiti d'istituto.

Si è ritenuto, inoltre, nell'intento di non deteriorare la situazione di cooperative o coltivatori diretti, di disporre la sospensione del rilascio di fondi rustici a qualsiasi titolo giuridico o di fatto condotti, prima del 23 novembre 1980.

Sempre nell'ottica di garantire la continuità dell'azione straordinaria svolta dal Sindaco di Napoli e dal Presidente della Giunta regionale della Campania, si è inteso prorogare di sei mesi il relativo termine di operatività, già prorogato con legge 23 dicembre 1982, n. 940.

Sotto lo stesso profilo, anche le convenzioni in corso, stipulate ai sensi dell'articolo 60 della legge n. 219 del 1981 potranno essere prorogate, al fine di mettere in grado gli enti di fronteggiare i compiti, affatto nuovi e gravosi, connessi con la ricostruzione.

La normativa contenuta nell'articolo 2 è finalizzata ad un intervento correttivo della disciplina concernente la determinazione del contributo massimo ammissibile per gli interventi di ricostruzione. Ciò deriva dall'urgente necessità di dotare gli amministratori locali di strumenti precisi, certi e perciò agili, per la determinazione dell'indicato contributo che, allo stato attuale, è fonte di incertezze applicative, con conseguente stasi nell'avvio dell'opera di ricostruzione, derivante dal mancato rilascio di atti amministrativi di determinazione del contributo per la ricostruzione e la riparazione, nonostante l'avvenuta presentazione di domanda per l'assegnazione delle agevolazioni in favore dei soggetti danneggiati.

In sostanza, la disciplina vigente in materia (articolo 9, secondo comma, della legge n. 219) rinvia ai provvedimenti ministeriali applicativi dell'articolo 3, lettera n), della legge n. 457 del 1978, per la determinazione dei limiti massimi dei costi vigenti per l'edilizia agevolata.

Tali provvedimenti amministrativi previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 24 aprile 1982, scindono il costo totale dell'intervento nel costo di costruzione e negli oneri complementari. Tale scissione ha

determinato eccesso di documentazione tecnico-amministrativa rispetto alla finalità pratica della determinazione della spesa, con conseguente ritardo nelle procedure istruttorie delle commissioni comunali.

La norma proposta con l'articolo 2 semplifica le procedure nel senso che il contributo massimo ammissibile scaturisce dal costo totale d'intervento determinato ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 457, moltiplicato per le superfici complessive di ciascuna unità immobiliare.

Sempre al fine di semplificare le procedure, il contributo per la riparazione viene configurato come una percentuale del contributo massimo per la ricostruzione, a modifica della disciplina vigente che stabilisce il contributo stesso nell'importo di 90.000 lire per ciascun metro cubo.

L'attuale criterio legislativo ha comportato notevoli difficoltà di determinazione pratica di detto contributo, in quanto l'unità di misura non è riferita nè al volume lordo (c. d. « vuoto per pieno entro e fuori terra »), nè al volume netto, sicchè è parso criterio di più agile interpretazione quello che fa leva su di una percentuale di contributo relativo alla ricostruzione.

L'adozione di siffatto criterio consente, d'altra parte, di rendere uniforme il criterio di determinazione del contributo sia per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in forza della legge n. 457 del 1978, sia per gli interventi di recupero di cui alla legge n. 219 del 1981.

Il contributo per la riparazione è previsto in una duplice percentuale del contributo per la ricostruzione, e cioè nella misura del 60 per cento, in via normale, e nell'80 per cento quando l'intervento di riparazione investe elementi portanti dell'edificio che necessitano di opere di adeguamento antisismico nelle zone a maggiore sismicità.

Al fine di evitare che nel recupero dei centri storici venga demolito il patrimonio edilizio vincolato ai sensi della legge n. 1089 del 1939, ovvero oggetto di interventi di restauro conservativo, il contributo di riparazione è pari a quello per la ricostruzione e, per l'effetto, non può trovare applicazione il limite di convenienza economica per l'inter-

vento di ricostruzione sostitutiva della riparazione.

Nel penultimo comma dell'articolo 2 si determina la spesa massima ammissibile per il ripristino dei locali destinati ad attività agricole, in misura sufficiente a coprire gli attuali costi. Ciò eviterà ogni forma speculativa innestata in materia, non prevedendo l'articolo 9, quarto comma della legge n. 219, quale modificato con l'articolo 1-ter del decreto-legge n. 333 del 1981, convertito nella legge n. 456 dello stesso anno, un limite alla spesa ammissibile per la ricostruzione di pertinenze agricole.

La disciplina contenuta nell'articolo 2, chiarendo e innovando quella esistente, consentirà la definizione delle domande presentate e, conseguentemente, l'avvio delle opere di ricostruzione, a partire dall'inizio del prossimo anno.

In siffatta prospettiva, la disposizione dell'articolo 3 fissa una proroga al 31 marzo 1984 per la presentazione delle domande di contributo e, subito dopo tale data è prevedibile quantificare l'incidenza finanziaria derivante dal sisma, allo stato solo parzialmente stimata.

A tale tempestiva quantificazione è possibile pervenire solo applicando i criteri più semplificati dettati nell'articolo 2 e la disciplina contenuta nel primo comma dell'articolo 3 dell'unito provvedimento.

La normativa del secondo comma dello stesso articolo 3 integra funzionalmente quella del primo comma e concorre alla definizione della base documentale delle domande di contributo, in armonia con i nuovi criteri, rinviando, peraltro, al 31 dicembre 1984 la presentazione di quella parte della documentazione inerente alla progettazione.

Al fine di dare tempestiva applicazione alle norme per la ricostruzione, nello stesso articolo 3 è fissato un termine perentorio alle commissioni comunali in ordine alle pronunce di loro competenza, con la contestuale previsione della formazione del « silenzio-assenso ».

È infine dettata una procedura che il sindaco deve osservare sia in presenza, sia in assenza dei mezzi finanziari da impegnare

con i formali provvedimenti di assegnazione delle agevolazioni, e ciò per eliminare un possibile ostacolo all'inizio dei lavori di ricostruzione e riparazione dell'edilizia abitativa.

Al fine, poi, di evitare che i comuni utilizzino i fondi loro assegnati per interventi socialmente utili, ma non prioritari, nella prospettiva del reinsediamento definitivo degli originari centri abitati colpiti dal terremoto, nel settimo comma dell'articolo 3 dell'unito decreto è prevista la riserva del 75 per cento dei fondi assegnati, e non ancora impegnati, al finanziamento degli interventi di ricostruzione e riparazione del patrimonio edilizio privato.

Sempre nel quadro di una normativa che consenta una pronta e concreta ripresa degli interventi per la ricostruzione del patrimonio edilizio, è stato fissato il termine del 30 giugno 1984 entro il quale i comuni disastriati e quelli gravemente danneggiati adottano

il piano regolatore generale o il piano di ricostruzione, così come a suo tempo era stato previsto con l'articolo 28, primo comma, della citata legge n. 219.

È contemplata altresì la facoltà per i detti comuni, di apportare varianti ai piani esecutivi, previsti nell'articolo 28, secondo comma, della citata legge n. 219, con la precisazione che solo i comuni disastriati hanno l'obbligo di adottare i citati piani esecutivi.

Si è inteso, infine, con l'ultimo comma dell'articolo 3 perequare ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le situazioni di coloro che furono colpiti dal sisma del 1976 del Friuli e dei terremotati dell'Irpinia. A tal riguardo si è esplicitamente posto un rinvio alla normativa in materia vigente con riferimento alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi che furono oggetto di esenzione dall'IVA per i terremotati del Friuli, con beneficio che si estende fino al 31 dicembre 1985.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 745, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

Decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 745, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 358 del 31 dicembre 1983.

Proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre la proroga dei termini per la gestione stralcio dell'attività del Commissario delle zone terremotate della Campania e della Basilicata e per l'attuazione dell'intervento in favore dei territori terremotati previsto nella legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, nonché la modifica di alcune disposizioni della medesima legge per accelerare l'intervento per la ricostruzione degli indicati territori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per il coordinamento della protezione civile, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto:

Articolo 1.

Proroga dei termini

1. Il termine previsto nel primo comma dell'articolo 1 della legge 11 aprile 1983, n. 114, relativo alla durata della gestione stralcio dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, è prorogato al 30 giugno 1984 per il completamento delle iniziative avviate nella fase dell'emergenza dal predetto Commissario, con esclusione di ogni iniziativa nuova che comporti ulteriori oneri a carico dei fondi destinati alla ricostruzione.

2. Il termine del 31 dicembre 1983 stabilito negli articoli 5, 9, secondo comma, 13 e 23-bis del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, è prorogato al 30 giugno 1984.

3. Alla stessa data del 30 giugno 1984 è prorogato il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, già prorogato con legge 23 dicembre 1982, n. 940.

4. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, possono essere prorogate fino al 30 giugno 1984.

Articolo 2.

Contributi per la ricostruzione e la riparazione

1. Il contributo massimo per la ricostruzione di cui all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è pari al costo di intervento fissato con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 3, lettera n), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per l'edilizia residenziale agevolata, moltiplicato per la superficie complessiva dell'unità immobiliare, nei limiti previsti dallo stesso articolo 9.

2. Il contributo massimo per la riparazione è pari:

a) al 60 per cento del contributo massimo previsto per la ricostruzione;

b) all'80 per cento dello stesso contributo per gli interventi di riparazione che necessitano di opere di adeguamento antisismico in zone classificate con indice di sismicità da $S=9$ a $S=12$;

c) all'intero contributo medesimo per l'esecuzione di interventi di restauro e di risanamento conservativo individuati negli strumenti urbanistici nonché di interventi su immobili di proprietà privata non utilizzati per fini pubblici e riconosciuti, alla data del sisma, di interesse storico, artistico e monumentale ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

3. Le spese relative al ripristino dei locali destinati ad attività agricole sono ammesse a contributo nel limite massimo del 60 per cento del costo di intervento, come determinato ai sensi dei precedenti commi.

4. Sono abrogati i commi primo, secondo, quarto e quinto dell'articolo 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

Articolo 3.

Termini e procedure per la concessione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione

1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 26 giugno 1981,

n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, è sostituito dai seguenti:

« La domanda di contributo, da prodursi a pena di decadenza entro il 31 marzo 1984, è corredata da perizia giurata redatta dal tecnico incaricato, contenente:

a) la dichiarazione di causalità del danno dal terremoto del novembre 1980 o del febbraio 1981, ovvero da interventi per il riassetto del territorio connessi al sisma;

b) la planimetria dello stato di fatto preesistente al terremoto;

c) la valutazione provvisoria del contributo massimo ammissibile con allegato atto notorio, o dichiarazione sostitutiva dello stesso, o titolo di proprietà o preliminare di divisione e, nel caso di adeguamento abitativo, di stato di famiglia aggiornato.

La domanda di cui al precedente comma è integrata, entro il termine del 31 dicembre 1984, da:

elaborati grafici rappresentativi dello stato di fatto;

progetto esecutivo dei lavori di ricostruzione o di riparazione o di costruzione;

relazione sulla stabilità delle aree anche ai fini del rischio sismico; calcoli statici;

computo metrico estimativo redatto sulla base dei prezzi unitari desunti dalle tariffe ufficiali aggiornate al 1° gennaio di ogni anno riguardanti la esecuzione di opere pubbliche;

calcolo relativo al limite di convenienza economica a riparare; eventuale rideterminazione del contributo massimo ammissibile.

Gli atti indicati al comma precedente sono redatti da tecnici professionisti, secondo i limiti delle rispettive competenze e dagli stessi giurati in ordine alla dipendenza degli interventi dal terremoto e alla indispensabilità degli interventi proposti, ai fini della totale e definitiva refusione dei danni subiti nonchè in ordine alla congruità dei prezzi di perizia ».

2. Entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del progetto esecutivo le commissioni di cui all'articolo 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, esprimono il parere sulla compatibilità urbanistica e sulla determinazione del relativo contributo massimo ammissibile ai sensi del presente decreto. Decorso tale termine, il parere si intende espresso favorevolmente.

3. Nei trenta giorni successivi il sindaco emette il provvedimento in ordine agli aspetti urbanistici, motivando l'eventuale dissenso dal parere espresso dalla commissione comunale.

4. Con lo stesso atto, ed in presenza delle disponibilità finanziarie, il sindaco assegna il relativo contributo come provvisoriamente determinato sulla base del progetto esecutivo e del relativo computo metrico nei limiti massimi indicati nel precedente articolo 2, con riserva di rideterminare, a consuntivo, l'ammontare definitivo del contributo.

5. In mancanza di disponibilità finanziarie, il sindaco determina il contributo massimo ammissibile, riservandosi la formale assegnazione dello stesso successivamente all'avvenuta integrazione dei fondi.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche alle domande già presentate.

7. I fondi assegnati ai comuni a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e non ancora impegnati, sono utilizzati in misura non inferiore al 75 per cento per gli interventi di ricostruzione e di riparazione del patrimonio edilizio privato.

8. Entro il 30 giugno 1984 i comuni disastriati e quelli gravemente danneggiati adottano o modificano il piano regolatore generale o aggiornano il piano di ricostruzione, ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, in deroga ad ogni altra diversa disposizione.

9. Al fine di accelerare gli interventi di ricostruzione e di riparazione i comuni dichiarati disastriati e quelli dichiarati gravemente danneggiati possono apportare varianti ai piani esecutivi di cui all'articolo 28, secondo comma, lettere a), b) e c), della legge 14 maggio 1981, n. 219, salvo l'obbligo a carico dei comuni disastriati dell'adozione dei citati piani esecutivi.

10. A decorrere dal 1° gennaio 1984 e fino al 31 dicembre 1985 nei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981 si applicano, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le disposizioni contenute nell'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, prorogate da ultimo con l'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1982, n. 47, con le limitazioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1979, n. 207, nel testo sostituito dalla legge 13 agosto 1979, n. 376.

Articolo 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 29 dicembre 1983.

PERTINI

**CRAXI — DE VITO — SCOTTI — GORIA —
LONGO**

Visto: *il Guardasigilli*, **MARTINAZZOLI**